



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

86. STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

FUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO ►

Gli amministratori devono redigere la relazione sulla gestione, da allegare al bilancio di esercizio. Essa assume un fondamentale ruolo informativo nell'illustrare la gestione aziendale, collegando i risultati di bilancio alla più generale strategia di azienda.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ►

Nella Relazione sulla gestione si devono dare informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ►

Gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione «i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati».

INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E DIVERSITÀ ►

Per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017, per gli enti di interesse pubblico di grande dimensione, vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità (D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, che recepisce la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014).

SCHEMA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE ►

Esempio di uno schema di relazione sulla gestione.

NOVITÀ BILANCIO 2017 ►

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il D.Lgs. 254/2016 ha stabilito che le imprese di maggiori dimensioni devono fornire informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità. Tali informazioni possono essere contenute nella relazione sulla gestione o far parte di una dichiarazione distinta.

RIFERIMENTI ►

Art. 2428 c.c.; Documenti OIC 1, OIC 12, OIC 29 (versione aggiornata a dicembre 2017).

► FUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO

La Relazione sulla gestione non fa parte del bilancio d'esercizio, ma costituisce un documento che gli amministratori devono redigere ed allegare al bilancio di esercizio e dà conto di informazioni di carattere gestionale.

La Relazione è obbligatoria per tutte le società tenute alla presentazione del bilancio.

Come verrà evidenziato nel prosieguo, infatti, **non sono tenute** alla redazione del documento le società che possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., sempre che nella Nota integrativa vengano forniti i dati relativi alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllan-

ti. Analoga possibilità è conferita alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), purché indichino alcune specifiche informazioni in calce allo Stato patrimoniale.

Sotto un diverso profilo, ai gruppi di società, e ancor di più ai gruppi con al loro interno società quotate nei mercati regolamentati, è imposto un **obbligo di informazione maggiore**, in virtù della maggiore diffusione degli interessi coinvolti. Assumono rilievo, in tal senso, le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e le informazioni sull'attività di direzione e coordinamento, i cui obblighi di rendicontazione verranno analizzati successivamente.

Nonostante la Relazione sulla gestione non costituisca parte integrante del bilancio, ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. e) del DLgs. 27.1.2010 n. 39, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve contenere "un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio".

▷ *Cfr. sul punto il cap. 88 "Relazione del revisore legale".*

1. Contenuto della relazione sulla gestione

Il contenuto della Relazione sulla gestione si desume dall'art. 2428 c.c., che ne detta le informazioni essenziali.

Ulteriori obblighi sono previsti da altre disposizioni del codice civile:

- l'art. 2364 co. 2, che prevede che la Relazione contenga l'indicazione dei **motivi** a fronte dei quali la convocazione dell'assemblea è avvenuta entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- l'art. 2391-bis co. 1, che impone alle società quotate di fornire le informazioni sulle **operazioni** con le c.d. "parti correlate";
- l'art. 2497-bis co. 5, che prevede, per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare i **rapporti con la società** che tale attività esercita e gli effetti che tale attività ha sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati;
- l'art. 2497-ter, che prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione delle **decisioni della società**, se influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento;
- l'art. 2545, che impone agli amministratori delle società cooperative di dare conto dei criteri seguiti per il conseguimento dello **scopo mutualistico**.

In materia di SIIQ (società di investimento immobiliare quotate), si richiede inoltre di dare conto, nella Relazione sulla gestione, della situazione della società in relazione alle regole in materia di investimenti, ai limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e al limite massimo di leva finanziaria (ex art. 3 del DM 7.9.2007 n. 174).

I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le micro-imprese possono omettere la redazione della Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2435-bis co. 6 c.c. e 2435-ter, co. 3 c.c.) purché la Nota integrativa, in aggiunta all'informativa obbligatoria, dia conto delle indicazioni previste dall'art. 2428 co. 3 n. 3 e 4 c.c., ovvero:

- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute;
- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio.

▷ *Cfr. il cap. 85 "Struttura e contenuto della Nota integrativa".*

2. Informativa obbligatoria

La Relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.) deve contenere:

- un'**analisi della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione** e una descrizione dei principali **rischi ed incertezze** ai quali la società è esposta;
- **indicatori finanziari e/o non finanziari** relativi al bilancio chiuso, nonché informazioni relative all'**ambiente** e al **personale** (ex art. 2428 co. 1 e 2 c.c.).

Dalla Relazione devono in ogni caso risultare:

- le attività di ricerca e di sviluppo (n. 1);
- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al **controllo** di queste ultime (n. 2);
- il numero e il valore nominale sia delle **azioni** proprie sia delle azioni o **quote di società controllanti** possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (n. 3);
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente **parte di capitale**, dei corrispettivi e dei motivi degli **acquisti** e delle **alienazioni** (n. 4);
- l'evoluzione prevedibile della gestione (n. 6);
- in relazione all'uso, da parte della società, di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio (n. 6-bis):
 - gli **obiettivi** e le **politiche** della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - l'esposizione della società al **rischio di prezzo**, al **rischio di credito**, al **rischio di liquidità** e al **rischio di variazione dei flussi finanziari** (ai sensi dell'art. 2428 co. 3 c.c.).

Dalla Relazione deve, inoltre, risultare l'elenco delle sedi secondarie della società (ai sensi dell'art. 2428 co. 4 c.c.).



Informativa obbligatoria ex art. 2428 c.c.

2.1 Situazione della società

La Relazione sulla gestione deve contenere:

- un'analisi **fedele, equilibrata ed esauriente** della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione;
- una descrizione dei principali **rischi ed incertezze** cui la società è esposta;
- nella misura necessaria per la comprensione della situazione e dell'andamento gestionale, gli indicatori finanziari e non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale (ai sensi dell'art. 2428 co. 1 e 2 c.c.).

Analisi dell'andamento e del risultato della gestione

Nella Relazione sulla gestione si deve, in primo luogo, inserire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato (anche attraverso imprese controllate), con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Gli amministratori, nella predisposizione della Relazione, non devono limitarsi ad una mera enunciazione dei fatti, bensì devono fornire un'analisi dettagliata e obiettiva della realtà aziendale, in modo da rispondere in modo completo alle esigenze informative dei lettori del bilancio (documento IRDCEC 1/2008, § 1). La relazione dovrebbe, peraltro, evidenziare non soltanto i dati storici, cioè relativi alla situazione attuale dell'impresa, ma anche quelli prospettici, così da favorire, da parte degli *stakeholders*, la corretta formulazione di previsioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione (documento IRDCEC 1/2008, § 2).

Tuttavia, con riferimento alle società di piccole e medie dimensioni, si ritiene che le informazioni da riportare nella Relazione possano riguardare prevalentemente i risultati ottenuti, piuttosto che il quadro prospettico.

**Attenzione**

In queste imprese, infatti, spesso non esistono funzioni di controllo sviluppate e gli obiettivi e le strategie non sono formalizzate, ma risentono delle capacità e della visione dei soci-amministratori.

Questo non esclude che gli amministratori debbano comunque fornire informazioni sugli obiettivi e sulle strategie di breve, medio e lungo periodo (relazione CNDC 1.12.2007, § 5.1).

Riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale

Ai fini dell'analisi della situazione della società, nonché dell'andamento della gestione, gli amministratori possono riclassificare il Conto economico e lo Stato patrimoniale, in modo tale da evidenziare risultati intermedi di particolare significatività, effettuando il **confronto almeno con l'ultimo esercizio** e fornendo la spiegazione delle variazioni più significative in termini assoluti e percentuali.

Il CNDCEC prevede la riclassificazione del Conto economico sulla base del criterio della "pertinenza gestionale", secondo lo schema che segue (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I).

**CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi

Totale (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento beni di terzi
- 9) Per il personale
- 10) Ammortamenti e svalutazioni
- 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) Accantonamenti per rischi
- 13) Altri accantonamenti
- 14) Oneri diversi di gestione

Totale (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

FUNZIONI E CONTENUTO OBBLIGATORIO

CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15 + 16 - 17 ± 17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
Totale delle rettifiche (18 - 19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
21) Oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO



CONTO ECONOMICO riclassificato secondo il criterio della "pertinenza gestionale"	Voci del Conto economico civilistico
Ricavi delle vendite (Rv)	A1
Produzione interna (Pi)	A2 + A3 + A4
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)	A (al netto di A5)
Costi esterni operativi (C esterni)	B6 + B7 ¹ + B8 + B11
VALORE AGGIUNTO (VA)	A - (B6 + B7 + B8 + B11)
Costi del personale (Cp)	B9



CONTO ECONOMICO riclassificato secondo il criterio della "pertinenza gestionale"	Voci del Conto economico civilistico
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	A - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)	B10 + B12 + B13
RISULTATO OPERATIVO	A - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13)
Risultato dell'area accessoria	A5 - B14

CONTO ECONOMICO riclassificato secondo il criterio della "pertinenza gestionale"	Voci del Conto economico civiltico
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) ²	C (al netto di C17) + D
EBIT NORMALIZZATO	A - B +/- C (al netto di C17) +/- D
Risultato dell'area straordinaria	E20 - E21
EBIT INTEGRALE	A - B +/- C (al netto di C17) +/- D +/- E
Oneri finanziari (Of)	C17
RISULTATO LORDO (RL)	A - B +/- C +/- D +/- E
Imposte sul reddito	22
RISULTATO NETTO (RN)	23

1 Come sottolineato dal CNDCEC, la voce B7 dovrebbe essere interpretata in relazione alla natura dei servizi fruiti; per esempio, laddove la società avesse incluso nella voce in parola costi rappresentativi di importi corrisposti a collaboratori e/o consulenti in virtù dei servizi forniti, sembrerebbe opportuno imputare tale quota nella voce "B9 - Costi per il personale".

2 Gli oneri finanziari sui debiti di finanziamento (voce C17 del Conto economico) sono indicati separatamente dagli altri componenti reddituali dell'area finanziaria poiché, in tal modo, è possibile esporre il risultato lordo di gestione, indipendentemente dalle scelte di finanziamento dell'impresa.

Con riferimento allo Stato patrimoniale, il CNDCEC prevede la riclassificazione secondo (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):

- il criterio funzionale;
- il criterio finanziario.



STATO PATRIMONIALE riclassificato secondo il criterio funzionale			
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio)	B1 ¹ + C1 ²⁺ + D1 ³	MEZZI PROPRI (Mp)	A
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO (Pf)	D1 ⁴ + E2 ⁵
IMPIEGHI EXTRA OPERATIVI (I e-o)	A + B2 ⁶ + C2 ⁷ + D2 ⁸	PASSIVITÀ OPERATIVE (Po)	B + C + D2 ⁹ + E1 ¹⁰
CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o)	Attivo patrimoniale	CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po)	Passivo patrimoniale

1 B1 accoglie gli investimenti operativi relativi alla dimensione strutturale (iscritti tra le immobilizzazioni).

2 C1 accoglie gli investimenti operativi relativi al ciclo operativo della società (iscritti nell'attivo circolante).

- 3 D1 rappresenta i ratei e risconti attivi relativi alla gestione operativa.
 4 D1 accoglie gli importi monetari ottenuti a titolo di finanziamento.
 5 E2 rappresenta i ratei e risconti passivi relativi alla gestione finanziaria.
 6 B2 accoglie gli impieghi relativi all'area extra-operativa destinati a perdurare all'interno della struttura per un periodo breve (iscritti nell'attivo circolante).
 7 C2 accoglie gli impieghi relativi all'area extra-operativa destinati a perdurare all'interno della struttura per un periodo pluriennale (iscritti tra le immobilizzazioni).
 8 D2 rappresenta i ratei e risconti attivi relativi alla gestione extra-operativa.
 9 D2 accoglie i finanziamenti "spontanei" derivanti dall'attività operativa (es. i debiti verso fornitori per le imprese manifatturiere o di servizi).
 10 E1 rappresenta i ratei e risconti passivi relativi alla gestione operativa.



STATO PATRIMONIALE riclassificato secondo il criterio finanziario			
ATTIVO FISSO (Af)		MEZZI PROPRI (Mp)	A
Immobilizzazioni immateriali	BI		
Immobilizzazioni materiali	BII		
Immobilizzazioni finanziarie	BIII (al netto di BIII1) + CII1 ¹		
ATTIVO CORRENTE (Ac)		PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml)	(B + C + D)¹²
Magazzino	CI + D1 ³		
Liquidità differite	A + BIII1 ⁴ + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 ⁵	PASSIVITÀ CORRENTI (Pc)	(B + C + D)²⁶ + E⁷
Liquidità immediate	CIV		
CAPITALE INVESTITO (Af + Ac)	Attivo patrimoniale	CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pml + Pc)	Passivo patrimoniale

1 CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell'attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi.

2 (B + C + D)¹ rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

3 D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Si assume che i risconti siano a breve termine; qualora i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell'attivo fisso tra le immobilizzazioni immateriali.

4 BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi.

5 D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assume che i ratei siano a breve termine; qualora i ratei a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell'attivo fisso tra le immobilizzazioni finanziarie.

6 (B + C + D)² accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

7 E rappresenta la macro classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nelle passività consolidate.

Descrizione dei rischi e delle incertezze

La Relazione sulla gestione deve contenere una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.



Attenzione

L'utilizzo, da parte del legislatore, del termine "descrizione" implica che l'illustrazione possa essere proposta in forma descrittiva (documento CNDCEC 14.1.2009, § 6).

Il concetto di rischio è connesso a qualsiasi attività imprenditoriale; tuttavia, nel caso di specie, la norma allude ai soli rischi specifici, cioè gli accadimenti cui la società è esposta in funzione del settore di appartenenza e del tipo di attività esercitata (documento CNDCEC 14.1.2009, e documento IRDCEC 1/2008).

Inoltre, l'obbligo contenuto nell'art. 2428 c.c. non si estende incondizionatamente a tutti i rischi d'impresa, bensì è limitato a quelli che sono considerati "principali". Pertanto, devono essere descritti soltanto i rischi che presentano un impatto rilevante sotto il profilo informativo e **un'alta probabilità di accadimento** (documento CNDCEC 14.1.2009).

Da ultimo, si rileva che, secondo il CNDCEC, l'obbligo riguarda soltanto le società di maggiori dimensioni (a condizione che, ovviamente, l'informativa non sia richiesta da altre norme di legge). Per le società di minori dimensioni, invece, qualora i conti d'ordine e le informazioni fornite nella Nota integrativa siano in grado di esprimere in modo appropriato i rischi e le incertezze dell'attività sociale, non sarà necessario fornire ulteriori informazioni (documento CNDCEC 14.1.2009).

Rischi

I rischi possono essere definiti come quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, ostacolando, in tal modo, la creazione di valore (relazione CNDC 1.12.2007).

La Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fornito una classificazione dei rischi che si basa sulla fonte di provenienza del rischio stesso. Secondo tale criterio, è possibile distinguere tra:

- **rischi di fonte interna**, cioè insiti nelle caratteristiche e nell'articolazione dei processi interni di gestione aziendale;
- **rischi di fonte esterna**, ovvero derivanti da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale.

Rientrano tra i rischi interni i seguenti:

- **rischio di efficacia/efficienza dei processi:** si verifica nel caso in cui i processi aziendali non permettano di raggiungere gli obiettivi di economicità prefissati o comportino il sostenimento di costi più elevati rispetto a quelli stimati o a quelli sostenuti dalla concorrenza;
- **rischio di delega:** deriva da una struttura organizzativa che non prevede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei processi di gestione e di controllo;
- **rischio legato alle risorse umane:** dipende dalla mancanza, da parte delle risorse umane impegnate nella gestione o nel controllo dei processi aziendali, delle competenze e dell'esperienza adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- **rischio di integrità:** attiene alla possibilità che si verifichino comportamenti irregolari da parte di dipendenti, agevolati da eventuali carenze nei processi di controllo per la salvaguardia del patrimonio aziendale (es. frodi, furti, ecc.) o alla possibilità di perdita di dati o informazioni;
- **rischio di informativa:** si ricollega alla possibilità che le informazioni utilizzate a supporto delle decisioni strategiche, operative e finanziarie non siano disponibili, complete, corrette, affidabili e tempestive;
- **rischio di dipendenza:** riguarda l'eventuale concentrazione della clientela (rischio di vendita) o la dipendenza dell'azienda da pochi fornitori (rischio di approvvigionamento).

Diversamente, costituiscono rischi di fonte esterna i seguenti:

- **rischio di mercato:** attiene alla possibilità che variazioni inattese di fattori di mercato (es. volume, prezzo, tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.) determinino un effetto negativo sui risultati dell'azienda;
- **rischio di normativa:** si verifica nel caso in cui le variazioni nella normativa nazionale o internazionale diminuiscano i vantaggi competitivi dell'impresa;
- **rischio di eventi catastrofici:** è legato all'eventualità che l'entità, in seguito al verificarsi di eventi catastrofici, incorra in gravi ritardi o perdite significative per ripristinare la normale operatività o non sia in grado di continuare l'attività;
- **rischio di concorrenza:** attiene alla possibilità che nuovi concorrenti entrino nel mercato o che i principali concorrenti, intraprendendo determinate azioni, possano erodere quote di mercato all'impresa;
- **rischio legato al contesto politico-sociale:** si riferisce all'impatto dell'instabilità politica, sociale e delle dinamiche congiunturali dei Paesi in cui opera l'impresa (c.d. "rischio Paese").

Per ciascuna tipologia individuata, la Relazione deve fornire una descrizione delle azioni poste in essere dalla società per ridurre il rischio.

In linea generale, le principali politiche di gestione del rischio sono le seguenti (relazione CNDC 1.12.2007):

- **eliminazione:** il management evita di intraprendere le attività considerate quali fattori di rischio eccessivo (es. vendita di un ramo di azienda dimostratosi poco remunerativo, rinuncia all'espansione in una zona geografica in quanto politicamente instabile, ecc.);
- **riduzione/prevenzione/protezione:** le probabilità o gli impatti determinati da eventi di rischio vengono ridotte ricorrendo ad apposite decisioni ovvero

- allestendo adeguati strumenti di protezione (es. diversificazione dell'offerta di prodotti e/o servizi, realizzazione di processi più efficienti, ecc.);
- **trasferimento**: gli eventuali effetti derivanti dai rischi vengono trasferiti o ridotti condividendoli con terzi (es. stipula di polizze assicurative, gestione in *outsourcing* di alcune funzioni aziendali, realizzazione di operazioni di copertura);
- **assunzione**: accettare il rischio quando le probabilità e l'eventuale impatto si configurano già entro i confini di *risk tolerance* stabiliti.



Di seguito si riportano alcuni esempi tratti dalla relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 1.12.2007:

- società che produce componenti per il settore automotive per alcune grandi aziende automobilistiche o motociclistiche: “Il principale rischio cui l'azienda è esposta è rappresentato dalla presenza in un unico mercato, e con un fatturato concentrato su pochi clienti, con componenti che subiscono in modo significativo la concorrenza dei produttori asiatici. Per ridurre tale fattore di rischio la società sta agendo in due direzioni: da una parte cerca di sfruttare il proprio know-how e la propria capacità produttiva indirizzando l'offerta anche in altri settori, quali componentistica per elettrodomestici, e dall'altra sta esplorando la possibilità di entrare nel mercato dell'*after market*”;
- società manifatturiera con una produzione fortemente verticalizzata: “Il principale rischio cui l'azienda è esposta è l'estrema verticalizzazione del processo produttivo, tale da avere una struttura che comporta un livello di costi fissi troppo elevato e, conseguentemente, un margine di sicurezza sul break even point che giudichiamo troppo rischioso per la società. Al fine di ridurre tale rischio con l'inizio dell'esercizio ... è stato ceduto il ramo di azienda riferito alle lavorazioni del ... e con il cessionario è stato concluso un contratto di *outsourcing* per la durata di ... anni”;
- società distributiva che dipende perlopiù da un unico fornitore: “Il principale rischio cui l'azienda è esposta è la forte dipendenza da un unico fornitore. Al fine di ridurre il rischio è stato concluso un contratto di fornitura in esclusiva per la durata di ... anni, definendo anche il criterio per la determinazione dei prezzi di acquisto dei prodotti”.

Incertezze

Per “incertezza” si intende la situazione in cui le conseguenze di eventi futuri non sono note al momento della redazione della Relazione sulla gestione.

Le incertezze possono riguardare (documento IRDCEC 1/2008):

- **aspetti prettamente contabili**: si pensi alle incertezze che caratterizzano alcune poste di bilancio, come, ad esempio, il valore delle partecipazioni, il fondo svalutazione crediti, il magazzino;
- **eventi non prevedibili**, quali, ad esempio, contenziosi civili, fiscali o in materia di lavoro di rilevante entità.

In determinate situazioni, la descrizione delle incertezze può attenersi anche ad aspetti legati alla continuità aziendale, quali la ristrutturazione dei debiti e gli affidamenti bancari.

Indicatori di risultato finanziari

L'analisi della situazione e dell'andamento della società deve contenere, nella misura necessaria alla sua comprensione:

- gli indicatori di risultato finanziari;
- se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Ove opportuno, inoltre, l'analisi deve contenere anche riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Secondo il documento CNDCEC 14.1.2009, il termine "indicatori finanziari" è stato utilizzato in modo improprio dal legislatore; pertanto, lo stesso non deve essere inteso in senso letterale, ma in un'accezione più ampia, che ricomprenda gli indicatori desumibili dalla contabilità generale, quali, più propriamente:

- gli indicatori di **solidità patrimoniale**;
- gli indicatori di **solvibilità** (o liquidità);
- gli indicatori di **redditività** (o economici).

Scelta degli indicatori

La norma non prevede quali indicatori utilizzare: l'identificazione è rimessa alla discrezionalità degli amministratori, che devono, evidentemente, operare la scelta in relazione al livello di significatività che ciascun indicatore assume con riferimento alla società esaminata (documento IRDCEC 1/2008).

Descrizione degli indicatori

La Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha sottolineato come la Relazione debba (relazione CNDC 1.12.2007):

- fornire una **chiara descrizione degli indicatori** presi in considerazione per controllare le *performance* in relazione agli obiettivi dichiarati;
- **riportare per ciascun indicatore**:
 - la definizione ed il relativo metodo di calcolo;
 - l'obiettivo prefissato;
 - la fonte dei dati e, ove rilevanti, i presupposti;
 - i valori storici (almeno il confronto con l'esercizio precedente, consigliato con i due precedenti) e le eventuali modifiche nelle modalità di definizione o di calcolo;
 - nel caso in cui le informazioni contenute nel bilancio siano state rielaborate per essere incluse nella Relazione sulla gestione, la riconciliazione con il bilancio stesso;
 - un adeguato commento dei risultati ottenuti ed un'indicazione degli obiettivi prefissati per il futuro;
- fornire informazioni tali da permettere al destinatario della Relazione di farsi un'idea sull'**andamento dell'entità**;
- informare i lettori delle eventuali lacune presenti negli indicatori.

Inoltre, se ritenuto necessario al fine del più generale equilibrio dell'informativa, è possibile riportare alcuni indicatori economico-reddituali anche per settore di attività/settore geografico; di contro, gli indicatori patrimoniali e di liquidità sono solitamente riferiti all'intera impresa (documento CNDCEC 14.1.2009).

Indicatori di solidità patrimoniale

L'analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. Detta capacità dipende da due ordini di ragioni:

- la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine;
- la composizione delle fonti di finanziamento.

Con riferimento al primo aspetto, i principali indicatori sono:

- margine primario di struttura = mezzi propri (A) - attivo fisso (B - BIII1 + CII1);
- margine secondario di struttura = (mezzi propri + passività consolidate) [A + (B + C + D)1] - attivo fisso (B - BIII1 + CII1).

Gli stessi indicatori di cui sopra possono essere forniti, anziché sotto forma di margini, sotto forma di rapporti. Si avranno, in questo modo, i seguenti indici:

$$\text{Quoziente primario di struttura} = \frac{\text{Mezzi propri}}{\text{Attivo fisso}}$$

$$\text{Quoziente secondario di struttura} = \frac{\text{Mezzi propri} + \text{Passività consolidate}}{\text{Attivo fisso}}$$

Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, si suggeriscono i seguenti indicatori:

$$\text{Quoziente di indebitamento complessivo} = \frac{\text{Passività consolidate} + \text{Passività correnti} (B + C + D + E)}{\text{Mezzi propri (A)}}$$

$$\text{Quoziente di indebitamento finanziario} = \frac{\text{Passività di finanziamento (D1)}}{\text{Mezzi propri (A)}}$$

Indicatori di solvibilità (o liquidità)

L'analisi di liquidità si propone di studiare la **capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve termine**, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).

I principali indicatori di solvibilità sono:

- margine di disponibilità = attivo corrente (A + C + BIII1 - CII1 + D) - passività correnti [(B + C + D)2 + E];
- margine di tesoreria = (liquidità differite + liquidità immediate) [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV] - passività correnti [(B + C + D)2 + E].

Gli stessi indicatori possono essere forniti sotto forma di rapporti. Si avranno, in questo modo, i seguenti indici:

$$\text{Quoziente di disponibilità} = \frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passività correnti}}$$

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{Liquidità differite} + \text{Liquidità immediate}}{\text{Passività correnti}}$$

Indicatori di redditività

I tipici indicatori di redditività (o economici) da riportare nella Relazione sulla gestione sono i seguenti:

$$\text{ROE netto} = \frac{\text{Risultato netto (RN)}}{\text{Mezzi propri (A)}}$$

$$\text{ROE lordo} = \frac{\text{Risultato lordo (RL)}}{\text{Mezzi propri (A)}}$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Capitale investito operativo (Cio) - Passività operative (Po)}}$$

$$\text{ROS} = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Ricavi delle vendite (Rv)}}$$

Il ROE (*return on equity*) segnala la redditività dell'investimento nel capitale della società rispetto ad investimenti di diversa natura.



Attenzione

Confrontando tale dato con il costo del denaro si può evidenziare la convenienza o meno dei soci nell'investimento effettuato nel capitale della società, rispetto, ad esempio, ad investimenti azionari o in titoli di Stato.


Il ROI (*return on investments*) rappresenta un indicatore della misura in cui **l'impresa genera redditività attraverso la gestione caratteristica**.

Il ROS (*return on sales*), da ultimo, segnala la **redditività delle vendite**, partendo dal risultato operativo.

Piccole e medie imprese

Conformemente all'indicazione contenuta nell'art. 2428 co. 2 c.c., secondo cui "l'analisi (...) è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società", il CNDCEC ha ritenuto opportuno, con riferimento all'informativa finanziaria, definire un **sistema informativo modulare**, in base al quale le società di maggiori dimensioni - le quali hanno una rilevanza economica proporzionalmente superiore - devono fornire maggiori informazioni in merito all'attività aziendale, rispetto a quanto dovuto dalle società di minori dimensioni (documento CNDCEC 14.1.2009).

Il documento individua un primo livello di informazioni che tutte le società devono indicare per poter adempiere agli obblighi informativi in esame (di seguito "obbligatorie") ed un secondo livello di informazioni ritenuto obbligatorio per le sole società di maggiori dimensioni e facoltativo per le società di dimensioni inferiori.



Livelli di informativa

A fine di tale differenziazione, il CNDCEC ha ritenuto adeguati i parametri quantitativi individuati dal legislatore comunitario per identificare le grandi imprese.

In linea con questa impostazione, il secondo livello di informazioni fornito nel documento risulta obbligatorio esclusivamente per le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano, nel primo esercizio oppure - successivamente - **per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000,00 di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000,00 di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Il giudizio sull'adeguatezza delle informazioni riportate nella Relazione sulla gestione spetta, tuttavia, al redattore di bilancio, il quale deve tenere in considerazione le singole circostanze, il contesto ambientale in cui si muove la società, nonché la recente storia della stessa.

In casi particolari, potrebbe esservi, ad esempio, una piccola impresa con problematiche tali da richiedere **un'informativa aggiuntiva** rispetto a quella prospettata dal documento, così come potrebbe esservi una grande impresa che non necessita di fornire in parte (se non integralmente) le indicazioni contenute nel 2° livello di informativa.

Le società di dimensioni non grandi sono obbligate a fornire le seguenti informazioni (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):

- **indicatori desumibili dalla contabilità generale** che siano in grado di arricchire l'informativa già contenuta nei prospetti del bilancio. In questo contesto, appare necessario, per esempio, inserire alcune serie storiche

concernenti i principali aggregati economici, quali il fatturato (voce "A1 - Ricavi delle vendite") o il valore della produzione (macro-classe "A - Valore della produzione") o il risultato prima delle imposte, almeno degli ultimi due esercizi. L'analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il *trend* dei principali veicoli di produzione del reddito della società. Potrebbe essere utile, qualora la società lo ritenga opportuno, inserire le serie degli aggregati economici sopra menzionati per un arco temporale riferito agli ultimi 3 o 5 esercizi;

– **riclassificazione del Conto economico.**

Secondo il CNDCEC, lo schema di riclassificazione potrebbe costituire per le società di non grandi dimensioni esclusivamente un processo logico per analizzare in maniera più corretta la situazione reddituale della società, ma non è ritenuto necessario riportarlo nella Relazione sulla gestione;

– **indicatori di solidità patrimoniale.**

Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società, rispetto a quelle sopra riportate.



Attenzione

Non esistono indicatori o valori generalmente accettati che siano in grado di accertare in modo assoluto se la società risulta sottocapitalizzata: ciascun caso deve essere studiato separatamente in funzione di taluni fattori caratteristici, quali il settore operativo, le dimensioni della società, la credibilità creditizia, le possibilità di intervento dei soci, nonché la storia e l'esperienza della struttura aziendale. Qualora, in base a tale analisi, la società dimostrasse di non avere problemi di copertura degli impegni presi, potrebbe non essere necessario fornire ulteriori indicatori riguardanti la situazione finanziaria (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I).

Le seguenti informazioni hanno, per le società di dimensioni non grandi, carattere facoltativo (documento CNDCEC 14.1.2009, Allegato I):

- riclassificazione dello Stato patrimoniale;
- indicatori di solvibilità (o liquidità);
- indicatori di redditività.

Indicatori non finanziari e informazioni su ambiente e personale

Vanno forniti nella Relazione sulla gestione, se significativi al fine del commento del risultato e dell'andamento gestionale, indicatori di risultato non finanziari, comprese le informazioni relative all'ambiente e al personale (ex art. 2428 co. 2 c.c.).

Indicatori non finanziari

Con il termine di indicatori non finanziari si fa riferimento a dati quantitativi, normalmente di natura non monetaria, in grado di spiegare, in maniera sintetica, i fattori che influenzano la situazione aziendale (documento CNDCEC 14.1.2009).

**Attenzione**

Tali elementi segnalano, talvolta con anticipo rispetto agli indicatori di matrice contabile, le tendenze dei risultati economico-finanziari in una prospettiva di lungo periodo.

Secondo il CNDCEC, si deve ricorrere a tali indicatori soltanto qualora gli indicatori finanziari non siano ritenuti adeguati o, comunque, non consentano di raggiungere il risultato di una adeguata comprensione (documento CNDCEC 14.1.2009). Si tratta, ad esempio, del caso di una società che chiude il bilancio con un risultato economico positivo, ma perde parte del mercato con cui sviluppava la parte più rilevante del fatturato. Gli amministratori non potranno limitarsi a commentare gli indicatori di redditività, bensì dovranno rappresentare l'effetto del citato accadimento sugli esercizi futuri, ricorrendo ad indicatori quali il fatturato per cliente, il fatturato perso, il *market share*, ecc.

Con riferimento agli indicatori in esame non esistono regole precise per la scelta; i medesimi dovranno essere prescelti in funzione del settore di appartenenza della società e del tipo di attività esercitata (relazione CNDC 1.12.2007; documento CNDCEC 14.1.2009). A titolo esemplificativo, per un'azienda operante nel settore *high tech*, il **capitale umano rappresenta indubbiamente il principale fattore critico di successo**, per cui occorrerà monitorarne il livello di crescita, di aggiornamento e di formazione. Diversamente, per un'impresa che fa della riduzione del tempo di lancio di un nuovo prodotto il proprio vantaggio competitivo, la rilevazione del *time to market* rappresenta una delle principali variabili da calcolare al fine di verificare il grado di competitività dell'impresa nel tempo.

A tal proposito, la Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (relazione CNDC 1.12.2007) ha fornito un'elencazione dei principali **indicatori non finanziari**, riportando anche numerosi esempi per ciascuno di essi. Rinviando alla citata relazione per una trattazione esaustiva, di seguito si riportano le categorie esaminate:

- indicatori di sviluppo del fatturato;
- indicatori basati sull'efficienza (o produttività) di specifici fattori produttivi;
- indicatori di posizionamento competitivo;
- indicatori basati sulla *customer satisfaction* (qualità, servizio offerto e immagine);
- indicatori basati sull'efficienza delle *operation* (tempo e produttività);
- indicatori basati sulle relazioni con i clienti;
- indicatori di gestione dell'innovazione.

Indicatori su ambiente e personale

Secondo il CNDCEC, la specifica indicazione, all'interno dell'art. 2428 c.c., delle "informazioni attinenti all'ambiente e al personale" implica che obbligatoriamente - e, quindi, indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione - vadano indicate nella Relazione sulla gestione, se presenti, una serie di informazioni relative all'ambiente e al personale (documenti CNDCEC 14.1.2009, e 11.3.2009).

La struttura delle informazioni attinenti all'ambiente e al personale risulta così costituita:

- informazioni obbligatorie, le quali devono essere riportate, nei casi in cui gli eventi sottostanti si verifichino, da tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione;
- informazioni facoltative.

Queste ultime sono ulteriormente suddivise, in relazione alla loro significatività, in tre classi:

- informazioni che, nel contesto specifico della realtà aziendale, sono da intendersi come necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'azienda e dell'andamento della gestione;
- informazioni che la società ritiene opportuno comunicare ai terzi, in ragione della politica sociale e ambientale proattiva e di un atteggiamento positivo di *Corporate Social Responsibility* (CRS);
- informazioni che, nel caso specifico della società, non sono necessarie o rilevanti, o per le quali la società ritiene non vi siano opportune ragioni per una loro rappresentazione nella Relazione sulla gestione.

Di seguito si riportano le diverse tipologie di informazioni previste dal documento del CNDCEC 11.3.2009.

Costituiscono informazioni obbligatorie sul personale le seguenti:

- morti sul lavoro del personale iscritto nei libri previsti dalla legislazione sul lavoro, per le quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto nei libri previsti dalla legislazione sul lavoro per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di *mobbing*, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l'entità di tali addebiti.

Con riferimento all'ambiente, costituiscono informazioni obbligatorie:

- danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;
- sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali;
- emissioni gas ad effetto serra, per gli impianti soggetti ad *Emissions Trading Scheme* - ETS.

L'informativa volontaria sul personale e sull'ambiente riguarda:

- iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio;
- investimenti ambientali e costi ambientali;
- politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti;
- certificazioni (es. SA 8000, EMAS, ISO 14000, Dm Sas);
- emissioni gas ad effetto serra ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.

2.2 Rischi connessi all'utilizzo di strumenti finanziari

La Relazione sulla gestione deve indicare, "in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari" (ex n. 6-bis dell'art. 2428 co. 3 c.c.).

Tali informazioni completano quelle da fornire in Nota integrativa sugli strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c.

▷ Cfr. il cap. 85 "Struttura e contenuto della Nota integrativa".



Attenzione

Si noti che, in base al citato disposto normativo, gli amministratori devono illustrare nella loro relazione l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari, qualora essi siano rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. A tal fine, gli amministratori devono effettuare un prudente apprezzamento, immedesimandosi nelle aspettative degli utilizzatori del bilancio stesso, per stabilire, di volta in volta e nelle singole concrete fattispecie, quando l'operatività in strumenti finanziari sia rilevante, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.

Nozione di "strumento finanziario"

Per la definizione di "strumento finanziario" si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (ai sensi dell'art. 2427 co. 2 c.c.).

Secondo lo IAS 32, strumento finanziario è "qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità".

In tale nozione rientrerebbero, pertanto, le seguenti voci:

- **disponibilità liquide:**
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa;
- **titoli e partecipazioni:**
 - titoli azionari;
 - quote rappresentative del capitale;
 - strumenti finanziari di cui agli artt. 2346 e 2350 co. 2 c.c.;
 - titoli obbligazionari;
 - strumenti finanziari di cui all'art. 2447-ter co. 1 lett. e) c.c.;
- **crediti:**
 - crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
 - crediti di natura commerciale, compresi quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso altri;
 - crediti finanziari;
- **debiti:**
 - obbligazioni;
 - debiti verso soci per finanziamenti;
 - debiti verso banche;
 - debiti verso altri finanziatori;

- debiti di natura commerciale, compresi quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso altri;
- **contratti finanziari derivati:**
 - contratti a termine (*futures, forward*);
 - opzioni;
 - *swaps*;
 - derivati su merci;
- **garanzie rilasciate ed ottenute:**
 - fideiussioni, avalli, altre garanzie rilasciate;
 - pegni, ipoteche, fideiussioni, avalli e altre garanzie ottenute.



Attenzione

Secondo il documento emesso dalla Commissione per i principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nel febbraio 2005, i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dello IAS 39 e, quindi, non dovrebbero essere interessati dall'informativa in questione. Secondo l'ABI (soluzione IAS-ABI 30.1.2006 n. 12), invece, nell'informativa in questione rientrerebbero anche i crediti o debiti commerciali, purché di durata almeno pari a 18 mesi.

Nozione di rischio finanziario

Per la nozione di rischio finanziario, si fa riferimento a quanto disposto dall'IFRS 7, il quale fornisce le seguenti definizioni:

- rischio di mercato: rappresenta il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (rischio di prezzo), dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse) e dei tassi di cambio (rischio di cambio);
- rischio di credito: rappresenta il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia ad una obbligazione e causi una perdita finanziaria all'altra parte;
- rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un'impresa abbia difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari;
- rischio di variazione dei flussi finanziari: è connesso al fatto che l'ammontare dei flussi finanziari collegati a uno strumento finanziario subisca fluttuazioni in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

Informazioni da fornire nella Relazione sulla gestione

Le informazioni connesse all'utilizzo degli strumenti finanziari da indicare nella Relazione sulla gestione possono suddividersi in due classi:

- **informazioni di natura qualitativa** (art. 2428 c.c. co. 3 n. 6-bis lett. a), volte a descrivere gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura di ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- **informazioni di natura quantitativa** (art. 2428 c.c. co. 3 n. 6-bis lett. b), volte a fornire indicazioni circa la dimensione (ampiezza) dell'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Obiettivi e politiche di gestione dei rischi

Le informazioni attinenti gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi concernono, in linea generale:

- il grado di utilizzo degli strumenti finanziari;
- la struttura e l'organizzazione delle funzioni di *risk management*;
- lo scopo e la natura del *risk reporting* dell'impresa o i sistemi di misurazione;
- le strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari;
- i processi posti in essere dall'impresa per monitorare l'efficienza di tali strategie;
- le politiche e i criteri utilizzati dal *management* per evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuare il rischio (ex art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. a) c.c.).

Politiche di copertura dei rischi

In relazione alle politiche connesse alle diverse attività di copertura, occorre fornire un'illustrazione di dettaglio del contesto di riferimento in cui l'entità opera (art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. a) c.c.), nonché procedere ad un'analisi delle **principali classi di rischio e grandezze in essere** e delle politiche adottate per il controllo dei rischi associati agli strumenti finanziari.

Tale illustrazione include le informazioni relative:

- alle politiche sulla copertura dell'esposizione ai rischi;
- alle attività e passività finanziarie oggetto di copertura dei rischi;
- alle tipologie di strumenti finanziari utilizzati per la copertura dei rischi.

In particolare, sono rappresentate le politiche generali di *risk management* e la loro integrazione ed interrelazione con i processi gestionali e di *business*, le attribuzioni di responsabilità all'interno dell'impresa in materia di gestione dei rischi, nonché le politiche finalizzate a modulare le priorità dei diversi livelli di rischio, indicando, per i rischi chiave, le modalità di comunicazione ai vertici aziendali.

Esposizione alle diverse tipologie di rischio

In relazione al rischio di mercato, è opportuno illustrare un'analisi di sensitività alla data di bilancio (art. 2428 co. 3 n. 6-bis lett. b) c.c.), mostrando, in tal modo, gli effetti sul Conto economico di possibili **variazioni dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio**.



Attenzione

Con riferimento al rischio di tasso di interesse, l'analisi di sensitività indica separatamente l'effetto di una variazione nei tassi di interesse sugli interessi attivi e passivi, nonché sulle altre componenti di reddito (es. utile o perdite derivanti dalla negoziazione). Relativamente al rischio di cambio, un'analisi di sensitività sugli strumenti finanziari denominati in valuta estera potrebbe essere fornita, ad esempio, per le principali valute alle quali l'impresa è esposta. Con riferimento al rischio di prezzo relativo, ad esempio, alle fluttuazioni dei prezzi di beni all'ingrosso, dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti finanziari, l'analisi di sensitività potrebbe essere modulata

mostrando gli effetti di una diminuzione in uno specifico indice di Borsa, nei prezzi all'ingrosso dei beni, ecc.

In relazione al rischio di credito, è necessario fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari:

- le informazioni relative alla qualità creditizia delle attività finanziarie;
- l'ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità;
- l'ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta adeguatamente la massima esposizione;
- la descrizione delle garanzie collaterali ottenute (es. pegni, ipoteche, fidejussioni, ecc.).

In relazione al **rischio di liquidità**, è necessario presentare, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le analisi sulle scadenze relative alle attività e passività finanziarie. Gli importi indicati nell'analisi delle scadenze sono rappresentati dai flussi finanziari (non scontati contrattualmente) dovuti, come, ad esempio, l'ammontare lordo di tutte le rate future da pagare connesse ad un contratto di *leasing* finanziario.

È, inoltre, opportuna la descrizione delle politiche e delle scelte sulla base delle quali l'impresa prevede di fronteggiare i rischi di liquidità. I principali elementi da tenere in considerazione possono, ad esempio, essere i seguenti:

- le previsioni circa la possibile estinzione in una data successiva a quella contrattualmente prevista;
- il possesso di attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- l'esistenza di strumenti di indebitamento (ad esempio commercial paper) o altre linee di credito (ad esempio crediti in stand-by) per far fronte alle esigenze di liquidità;
- il possesso di attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido, ma dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- il possesso di depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- l'esistenza di differenti fonti di finanziamento;
- l'esistenza di significative concentrazioni di rischio di liquidità, sia dal lato delle attività finanziarie, sia dal lato delle fonti di finanziamento.

In relazione al rischio di variazione dei flussi finanziari, occorre evidenziare gli effetti della variazione dei tassi di interesse sui flussi cedolari degli strumenti finanziari, tenendo conto degli specifici scenari.

Qualora l'impresa fronteggi il rischio di variazione dei flussi finanziari attraverso operazioni di copertura, l'informativa da fornire nella Relazione sulla gestione è basata sugli elementi di efficacia dello strumento di copertura, rinviando, invece, alla Nota integrativa per le informazioni di maggior dettaglio sullo strumento derivato.

2.3 Sedi secondarie

Dalla Relazione sulla gestione deve risultare l'elenco delle sedi secondarie della società (ex art. 2428 co. 4 c.c.).

**Attenzione**

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa. (secondo l'art. 2197 co. 1 c.c.).

3. Motivazione del rinvio dei termini per l'approvazione del bilancio

La Relazione sulla gestione deve obbligatoriamente dare conto delle motivazioni per le quali la convocazione dell'assemblea è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364 co. 2 c.c., richiamato dall'art. 2478-bis co. 1 c.c. per le srl).

**Attenzione**

Il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio può essere adottato quando, alternativamente (art. 2364 co. 2 c.c.):

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

▷ Cfr. cap. 94 "Procedimento di approvazione del bilancio".

La Relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni a fondamento delle quali gli amministratori hanno ritenuto di avvalersi della deroga ex art. 2364 co. 2 c.c.

Nella prassi, essa menziona espressamente anche la norma di riferimento (ovvero, l'art. 2364 co. 2 c.c. medesimo, per le spa, o l'art. 2478-bis co. 1 c.c. per le srl), nonché l'articolo dello Statuto sociale che prevede la possibilità di ricorrere al maggior termine.

**Attenzione**

Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa (Trib. Isernia 19.4.2006 n. 247).

► OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e le rendono note nella Relazione sulla gestione (ex art. 2391-bis co. 1 c.c.).

Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

Si veda il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12.3.2010. L'art. 2391-bis co. 1 c.c. ha demandato alla potestà regolamentare della CONSOB la definizione dei principi generali per l'adozione di tali regole.

**Attenzione**

Informazioni analoghe a quelle sopra indicate devono essere fornite anche da parte delle società prive di titoli diffusi tra il pubblico all'interno della Nota integrativa (ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c.). La disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008.

▷ Cfr. il cap. 85 "Struttura e contenuto della Nota integrativa".

1. Ambito soggettivo

La norma non fa solo riferimento alle società quotate nei mercati regolamentati, ma ricomprende anche a quelle i cui titoli sono diffusi presso il mercato. Tale lettura è coerente con quanto previsto dal successivo regolamento CONSOB, che detta i principi cui devono attenersi "le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" (art. 2 della delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).

2. Nozione di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Il regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate prevede una definizione specifica di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate", traendo ispirazione dalle nozioni contenute nello IAS 24, nel testo adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del reg. CE 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del regolamento in esame (9.4.2010).

**Attenzione**

Entrambe le definizioni, pur rifacendosi alla nozione dello IAS 24, subiscono degli adattamenti che tengono conto del contesto normativo nazionale; ad esempio, il regolamento CONSOB inserisce esplicitamente nel novero delle operazioni in esame anche alcune operazioni straordinarie, adottando un criterio di qualificazione giuridico-formale estraneo agli IAS (circ. Assonime 6.12.2010 n. 38).

Un soggetto è parte correlata a una società se (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010):

- direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
 - **controlla la società**, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - **detiene una partecipazione** nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - **controlla congiuntamente la società**;
- è una società collegata della società (b);
- è una joint venture in cui la società è una partecipante (c);
- è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante (d);
- è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d) [e];
- è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti de-

tengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa (comunque non inferiore al 20%) dei diritti di voto (f);

- è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata (g).



Attenzione

Costituiscono “dirigenti con responsabilità strategiche” quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il (o essere influenzati dal) soggetto interessato nei loro rapporti con la società (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010). Essi possono includere:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Costituisce un'operazione con una parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



Attenzione

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (Allegato 1 alla delibera CONSOB n. 17221 del 12.3.2010).

Con la scelta di non inserire nel regolamento CONSOB un rinvio esplicito allo IAS 24 viene evitato che il perimetro delle parti correlate e delle operazioni con parti correlate possa essere modificato automaticamente a seguito di variazioni dei principi contabili internazionali. Le modifiche degli IAS possono, infatti, risultare giustificate dal punto di vista della disciplina contabile, ma non dal punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del nuovo regolamento.

Si evidenzia, comunque, che, nel novembre 2009, lo IASB ha approvato una nuova versione dello IAS 24, che è stata omologata dalla Commissione Europea con il reg. CE 19.7.2010 n. 632/2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20.7.2010 L. 186). Le modifiche introdotte semplificano la definizione di “parte correlata”, eliminando nel contempo talune incoerenze,

dispensano le entità pubbliche da alcuni requisiti informativi relativi alle operazioni con parti correlate e hanno trovato applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno avuto inizio dall'1.1.2011 o da data successiva (bilanci 2011, per i soggetti "solari").

Secondo Assonime (circ. 6.12.2010 n. 38, §1), comunque, nulla esclude che gli emittenti, al fine di definire un unico perimetro di correlazione valevole sia per la disciplina contabile sia per quella di trasparenza, facciano riferimento alla nuova versione del principio contabile.

3. Natura e finalità dell'informativa

La menzione nella Relazione sulla gestione delle operazioni con le parti correlate assolve ad una **funzione di trasparenza** ed è uno strumento di controllo sull'operato degli amministratori. Infatti:

- le parti correlate potrebbero concludere con l'impresa operazioni che altri non avrebbero concluso, o avrebbero concluso a condizioni differenti;
- il risultato economico e la posizione finanziaria dell'impresa potrebbero essere influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono operazioni con le suddette parti;
- la conoscenza delle operazioni avvenute con le parti correlate e le relazioni intrattenute con tali parti potrebbero influenzare la valutazione dell'attività dell'impresa da parte dei soggetti utilizzatori del bilancio.

Le informazioni da fornire attengono alla natura e agli effetti sui saldi dello Stato patrimoniale e del Conto economico.



Attenzione

Ai sensi dell'art. 4 co. 7 della delibera CONSOB 12.3.2010 n. 17221, le procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate (e le relative modifiche) sono pubblicate senza indugio nel sito Internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c.

► ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Lo svolgimento, da parte di una o più società terze, dell'attività di direzione e coordinamento sulla società di cui si redige il bilancio impone una informativa supplementare rispetto a quella da fornire nella Nota integrativa.

▷ *Cfr. il cap. 85 "Struttura e contenuto della Nota integrativa".*

Mentre, infatti, quest'ultima riguarda i dati contabili della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, l'informativa della Relazione sulla gestione riguarda:

- i **rapporti intercorsi con chi esercita la direzione e il coordinamento**, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa e sul suo risultato (art. 2497-bis co. 5 c.c.);
- le **decisioni adottate nell'esercizio influenzate dall'attività di direzione e coordinamento**, nonché l'indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (art. 2497-ter c.c.).

**Attenzione**

Come precisato dal documento OIC 12, l'informativa di cui trattasi è finalizzata a consentire al lettore del bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

1. Rapporti con la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La Relazione sulla gestione deve, in primo luogo, dare conto dei rapporti con la società che esercita direzione e coordinamento, specificando i riflessi che tale attività ha avuto sui risultati conseguiti.

**Attenzione**

L'informativa in questione appare speculare a quanto previsto:

- dall'art. 2428 co. 1 c.c., nella parte in cui impone di indicare, nella Relazione sulla gestione, la situazione della società, nonché l'andamento ed il risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso imprese controllate;
- dall'art. 2428 co. 3 n. 2 c.c., che impone di indicare, nella Relazione sulla gestione, i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con le imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Normalmente, infatti, a esercitare l'attività di direzione e coordinamento è la società controllante.

Devono, inoltre, essere evidenziati i rapporti con le altre società che sono soggette a tale attività.

1.1 Indicazioni dei principi contabili

L'informativa di cui trattasi è finalizzata ad evidenziare le situazioni nelle quali la direzione e il coordinamento influenzano le condizioni alle quali vengono effettuate determinate transazioni, discostandosi da quelle di mercato.

Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti.

Qualora le operazioni non siano effettuate secondo criteri di mercato, la Relazione deve dare conto degli effetti sul risultato dell'esercizio. Nel caso, ad esempio, di un **prestito ottenuto da una società controllante ad un determinato tasso**, inferiore a quelli bancari, è necessario indicare tale differenza, unitamente ai minori oneri finanziari esposti in bilancio rispetto a quelli che si sarebbero rilevati nel caso di finanziamenti a tassi di mercato.

Si consiglia di esporre i rapporti con la società che esercita attività di direzione e coordinamento a seconda del rapporto intrattenuto, distinguendo tra rapporti commerciali e rapporti finanziari. Possono essere utilizzati, allo scopo, schemi quali quelli che seguono:

RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE CON LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO						
Società esercente D & C	Stato patrimoniale				Conto economico	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi	Ricavi
A Spa						
.....						
.....						

RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA CON LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO						
Società esercente D & C	Stato patrimoniale				Conto economico	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi	Ricavi
A Spa						
.....						
.....						



Attenzione

Lo schema deve dare conto dei riflessi di carattere patrimoniale (debiti, crediti, ecc.) ed economico (costi, ricavi, ecc.).

2. Decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento

Le società soggette a direzione e coordinamento devono analiticamente motivare, nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, le decisioni influenzate da tale attività svolta da società terze, indicando quindi le motivazioni che hanno indotto ad uniformarsi alle direttive della capogruppo e gli interessi della società che hanno spinto ad attenervisi.

Di tali decisioni deve essere dato conto anche nella Relazione sulla gestione. L'indicazione è da fornire anche con riferimento alle operazioni per le quali la società ha goduto di un **beneficio** a seguito dell'appartenenza al gruppo.

3. Società cooperative a mutualità prevalente

Specifici obblighi di informazione nella Relazione sulla gestione gravano sugli amministratori delle società cooperative.

Secondo l'art. 2545 c.c., infatti, la Relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.



Attenzione

Analoga menzione deve essere data dal Collegio sindacale nella propria relazione predisposta ai sensi dell'art. 2429 c.c.

▷ Cfr. il cap. 87 "Relazione dei sindaci".

4. Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ)

Le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) devono dare conto nella Relazione sulla gestione della situazione della società in relazione alle previsioni statutarie di cui al co. 1 della medesima disposizione (ex art. 3 co. 2 del DM 7.9.2007 n. 174).

Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:

- le regole in materia di investimenti;
- i limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte;
- il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo.

► DICHIARAZIONE SULLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ

Per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017, per gli enti di interesse pubblico di grande dimensione, vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità (D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, che recepisce la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014).

Tale dichiarazione può essere individuale e consolidata, qualora un ente di interesse pubblico rediga un bilancio consolidato.

1. Uso di standard di redazione

La relazione può essere redatta anche sulla base di standard di rendicontazione, intesi quali standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.



Attenzione

Esempi di importanti standard a livello internazionale sono rappresentati dal modello Intangible Reporting Framework del network WICI, dal modello International Integrated Reporting Framework del network International Integrated Reporting Council (IIRC) e dal modello GRI Sustainability Reporting Guidelines.

In tal caso, nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

Qualora invece si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma, è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

2. Soggetti obbligati

L'obbligo della dichiarazione individuale in parola ricade sulle società che presentano due caratteristiche: sono enti di interesse pubblico e superano certi limiti dimensionali.

Sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 39/2010:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.”.

I limiti dimensionali consistono:

- nell'aver occupato, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e,
- alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Dichiarazione individuale e dichiarazione consolidata

La dichiarazione consolidata riguarda i gruppi di grandi dimensioni, intesi come i gruppi costituiti da una società capogruppo che è ente di interesse pubblico e redige il bilancio consolidato, e una o più società controllate che, complessivamente, abbiano superato, su base consolidata, i suddetti limiti dimensionali.



Attenzione

Tale obbligo sussiste sia per le imprese che adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio, che per quelle che lo redigono secondo le norme del codice civile e del D.Lgs. 127/1991 per quanto riguarda il bilancio consolidato.

L'obbligo viene meno per le società nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta da un'altra società capogruppo, purché quest'ultima sia una società avente sede nell'Unione Europea. Nel caso in cui rediga la dichiarazione consolidata oppure il gruppo è a sua volta ricompreso nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa da società madre europea, la società capogruppo non è soggetta all'obbligo di redigere la dichiarazione individuale.

La disciplina prevista per la dichiarazione consolidata è identica a quella prevista per la dichiarazione individuale.

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi

La dichiarazione può essere redatta anche su base volontaria, sia individuale che consolidata, senza esserne obbligati e fare in modo che si possa apporre

sulla dichiarazione la dicitura di conformità alle regole previste per il caso di soggetti obbligati.

In tal caso le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base delle norme suddette, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Le società che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo sopra descritte, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

- a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
- b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
 - 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

3. Collocazione nei prospetti di bilancio

La relazione può esser presentata su un documento autonomo o all'interno della relazione sulla gestione. In tale secondo caso, la relazione costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata.

Per le società che presentano la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2428 del codice civile, all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'art. 94, al comma 1-bis, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

In altre parole, la informazioni contenute nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4, evitano di inserire nella relazione sulla gestione le informazioni relative "all'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, e una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti sull'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi."

Per le società che presentano la dichiarazione di carattere non finanziario in documento separato, la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice

civile può contenere anch'essa le informazioni richieste oppure può fare rinvio alla dichiarazione pubblicata in documento separato, indicando altresì la sezione del sito internet della società dove queste sono pubblicate.

4. Contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:

- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Temi socio-ambientali

La dichiarazione di carattere non finanziario contiene informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Informazioni comparative

Tali informazioni devono essere fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichia-

razione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.

In sede di prima applicazione della disciplina, la dichiarazione può contenere un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.

Indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario

Gli indicatori di prestazione sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti (sociali, ambientali, ecc.), nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti (sociali, ambientali, ecc.) da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta.

Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

Facoltà di riservatezza

Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti sociali, ambientali, ecc.

5. Responsabilità, pubblicazione, controllo

La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo (collegio sindacale), nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione per il suo controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul

registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario.

Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste.

Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha della società, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario.

Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione, il giudizio del revisore legale non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione separata.

La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa.

6. Sanzioni

Mancato deposito

Agli amministratori della società obbligata alla redazione di tale documento che non depositano, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Suddetta sanzione si applica agli amministratori della società, ed è ridotta della metà se detta società non può derogare all'attività di controllo della dichiarazione.

Contenuto non conforme

Quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità alle suddette regole, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità alle regole.

La sanzione è ridotta della metà per gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo se presente, che hanno attestato la conformità al presente

decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario redatta su base volontaria.

Contenuto falso o mancante

Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. Anche in questo caso la sanzione è ridotta della metà agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, delle società che la redigono su base volontaria.

Mancanza della verifica

Al soggetto controllore che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000; nel caso di omessa attestazione della conformità, all'attestatore incaricato inadempiente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Dette sanzioni riguardano anche i casi di attestazione. La stessa sanzione si applica al controllore nei casi in cui, in violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell'incarico di verifica, attesta la conformità di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità alle regole suddette. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob.

7. Poteri della Consob e regolamento Consob

Il D. Lgs. 254/2016 stabilisce che la Consob disciplini con regolamento:

- a) le modalità di trasmissione diretta e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione;
- b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario;
- c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

In caso di dichiarazione incompleta o non conforme, la Consob richiede le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applicano le sanzioni sopra descritte.

La Consob è quindi intervenuta con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 emanando il "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario".

Questo regolamento stabilisce che quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta, quest'ultima è pubblicata secondo i seguenti termini e modalità:

- a) gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con le

modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;

- b) gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall'art. 110 del regolamento emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all'art. 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, del codice civile.

I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, del codice civile.

Nel caso previsto dall'art. 5, commi 2 e 4, del decreto 254/2016, le altre relazioni previste da norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del sito internet e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

La Consob indica anche i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.

Informazioni da fornire alla Consob

Le società che redigono la dichiarazione, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di controllo.

La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.

Compiti del revisore nel regolamento Consob

Il revisore incaricato indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria.

Il revisore designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che:

- a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
- b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;
- c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma.

ma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;

- d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
- e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;
- f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;
- g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dal decreto 254/2016 e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dal decreto e 254/2016 e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria

La Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

- a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
- b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
- c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
- d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui sopra, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni

non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi al decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

► SCHEMA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE PER UNA SOCIETÀ NON ENTE DI INTERESSE PUBBLICO



Alfa S.p.A.

Torino, Corso

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Torino n.

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un utile netto di euro

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro al risultato prima delle imposte pari a euro

Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinando allocando accantonamenti nella seguente misura:

- euro ai fondi di ammortamento;
- euro al fondo svalutazione crediti;
- euro al fondo trattamento lavoro subordinato;
- euro ai fondi per

Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla natura:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

- software: euro
- software: euro
- altri investimenti: euro

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

- attrezzature varie: euro
- personal computer e server: euro
- altri investimenti: euro

Situazione della società e andamento della gestione

Nel corso dell'anno, (descrivere l'attività svolta nel corso dell'esercizio).

Le attività nei settori del e del sono svolte per mezzo delle controllate, i cui dati di sintesi sono riportati nella Nota integrativa.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto economico dello Stato patrimoniale rispettivamente secondo il criterio della "pertinenza gestionale" e secondo il criterio finanziario, per l'esercizio in chiusura e per i due precedenti.

SCHEMADIRELAZIONE SULLA GESTIONE PER UNA SOCIETÀ NON ENTEDI INTERESSE PUBBLICO

Conto Economico riclassificato secondo il criterio della "pertinenza gestionale"			
Aggregati	2014	2015	2016
Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)
- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11)
VALORE AGGIUNTO
- Costi del personale (B.9)
MOL
- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13)
RISULTATO OPERATIVO
+/- Risultato dell'area accessoria (A.5 - B.14)
+/- Risultato dell'area finanziaria (C + D)
EBIT NORMALIZZATO
+/- Risultato dell'area straordinaria (E)
EBIT INTEGRALE
- Oneri finanziari (C.17)
RISULTATO LORDO (RL)
- Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO (RN)

Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio "finanziario"							
IMPIEGHI	2014	2015	2016	FONTI	2014	2015	2016
Immobilizzazioni immateriali (B.I)	MEZZI PROPRI MP (A)
Immobilizzazioni materiali (B.II)				
Immobilizzazioni finanziarie (B.III)	PASSIVITÀ CONSOLIDATE Pml (B + C + D + E) ¹
ATTIVO FISSO (Af)							
Magazzino (C.I)				
Liquidità differite (A + C.II + C.III + D)	PASSIVITÀ CORRENTI Pc (B + C + D + E) ²
Liquidità immediate (C.IV)	CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (MP + Pml + Pc)			
ATTIVO CORRENTE (Ac)							

1 Per la quota a medio-lungo termine.

2 Per la quota a breve termine.

Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

Indicatori	2015	2016
Quoziente primario di struttura (MP/Af)
Quoziente secondario di struttura [(MP+Pml)/Af]
Quoziente di indebitamento complessivo [(Pm-I+Pc)/MP]
Quoziente di indebitamento finanziario (Pf/MP)
Quoziente di disponibilità (Ac/Pc)
Indice di liquidità [(Liquidità differite+Liquidità immediate)/Pc]
ROE
ROI
ROS

Dai dati sopra riportati si desume che (descrivere l'andamento della gestione, commentando i principali indicatori di risultato).

Rischi e incertezze

La principale area di rischio è legata all'andamento del mercato e alle previsioni relative alle vendite (descrivere le eventuali azioni poste in essere dalla società per far fronte alla situazione evidenziata).

Si segnalano elementi di incertezza relativamente alla valutazione di alcune voci dell'attivo (evidenziare le principali voci caratterizzate da incertezze nella valutazione).

Informazioni su ambiente e personale

In ossequio a quanto disposto dall'art. 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo quanto segue:

- la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro (indicare le normative ambientali delle quali è necessario il rispetto e le eventuali azioni intraprese nel corso dell'esercizio per migliorare i suddetti standard);
- per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo che (fornire informazioni in merito all'eventuale riduzione del personale e alla politica dell'impresa per far fronte agli esuberi).

Attività di ricerca e di sviluppo

La società ha continuato a svolgere attività di ricerca nel settore

I costi relativi a tali attività sono stati interamente imputati al Conto economico, non essendovi i requisiti di legge per la capitalizzazione.

Direzione e coordinamento e rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

La società è sottoposta alla attività di direzione e coordinamento da parte della società.....(elencare nome società) che ha influito nelle seguenti decisioni.....(elencare decisioni derivanti dalla direzione e coordinamento di altra impresa).

La società detiene partecipazioni nelle seguenti società controllate e collegate: (elencare le partecipazioni detenute, partendo dal prospetto della Nota integrativa).

Nel corso dell'esercizio 201x la società ha intrattenuti con tali società, che operano nei settori (indicare i settori di operatività), i seguenti rapporti commerciali o finanziari, avvenuti alle normali condizioni di mercato.

RAPPORTI NATURA COMMERCIALI E FINANZIARI CON LE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO							
Società coinvolta	Stato patrimoniale				Conto economico		
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi	Ricavi	Altro...
A Spa							
B Spa.....							
.....							

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società

La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nell'esercizio

La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell'esercizio, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono indicate nel seguente prospetto.

Vi precisiamo che, ai fini dell'informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi.

Strumenti finanziari	Politiche di gestione del rischio
Depositi bancari e postali	Non sussistono rischi
Assegni	Il rischio è gestito attraverso un'attenta politica di selezione dei creditori a cui viene concessa la possibilità di pagare mediante assegni
Denaro e valori in cassa	Non sussistono rischi

Strumenti finanziari	Politiche di gestione del rischio
Altri debiti	Non sussistono rischi

Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari

In merito all'esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue:

A) Rischi di mercato:

Eventuali variazioni dei tassi di interesse o di cambio sortirebbero effetti minimi sul Conto economico e sul patrimonio netto, in quanto:

- l'aumento dei tassi potrebbe solamente riflettersi sui proventi derivanti dal reinvestimento della liquidità, in termini stimabili in euro per ogni punto percentuale di aumento, nell'ipotesi di una giacenza media di attività investite di euro;
- la società effettua acquisti sui mercati esteri (descrivere le attività acquistate sui mercati esteri) per importi minimi rispetto al totale dei costi operativi sostenuti.

B) Rischi di credito:

Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari:

- non si è reso necessario richiedere garanzie di sorta per le posizioni che configurano un rischio (es. assegni bancari), in considerazione del minimo ammontare di tali entità;
- non sussistono crediti finanziari a lunga scadenza, ad eccezione di un deposito cauzionale che ammonta a euro e che ha scadenza nel

C) Rischi di liquidità:

L'impresa non presenta passività finanziarie.

Sedi secondarie

L'impresa opera mediante le seguenti sedi secondarie (indicare le sedi secondarie della società).

Evoluzione prevedibile della gestione

Si prevede che la gestione dell'esercizio 201y rispetto all'esercizio appena trascorso, si caratterizzerà per.....(descrizione profili rilevanti dell'esercizio successivo) e porterà a risultati..... (descrivere tendenza risultati attesi)

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

In considerazione dell'entità dell'utile di esercizio pari a euro, Vi proponiamo di accantonare l'importo di euro alla riserva legale e l'importo residuo di euro alla riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione

-
-
-

► **NOVITÀ BILANCIO 2017**

Per le società che sono enti di interesse pubblico di grande dimensione, diviene operativo il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, che ha introdotto la dichiarazione di informazioni non finanziarie che può costituire parte integrante della relazione sulla gestione o documento autonomo, cui la relazione fa rinvio.



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)